

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2006

Modifiche alla legge 21 febbraio 2006, n. 102,
in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006 n.102, recante: «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali» ha causato non pochi problemi di interpretazione in dottrina e giurisprudenza, con svariate questioni di diritto processuale e sostanziale risolte in modo variegato e spesso contraddittorio dai tribunali e dai giudici di pace di tutt'Italia, che rischiano di vanificare l'intento del legislatore di semplificare e abbreviare l'*iter* giudiziario per il risarcimento del danno da lesione o morte dovuto ai sinistri stradali.

Le modifiche proposte conservano e rafforzano lo spirito della legge, eliminando le incertezze emerse in sede di prima applicazione e forniscono una «interpretazione autentica» e conforme al diritto delle intenzioni espresse dal legislatore nel testo della legge e nei suoi atti preparatori.

L'articolo 3 della citata legge n.102 del 2006, come sostituito dal presente disegno di legge, reca disposizioni volte a chiarire i contorni dell'applicabilità della norma ai danni conseguenti alla «circolazione stradale», e non ai «sinistri stradali», riprendendo una terminologia conforme a quella tradizionalmente utilizzata (si veda la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e ora il nuovo codice della assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che non dà adito a dubbi.

Il comma 2 chiarisce i limiti e la portata esclusivamente processuale della norma, rispettando l'attuale suddivisione del carico di lavoro fra tribunali e giudici di pace, con la competenza individuata ai sensi del codice di procedura civile e senza che siano intaccate le prerogative attuali. Viene altresì specificato che le norme applicabili sono

quelle strettamente processuali, tese a velocizzare il giudizio, e non quelle proprie ed esclusive delle cause ex articolo 409 del codice di procedura civile, quali quelle del tentativo di conciliazione.

Il comma 3 intende risolvere per via legislativa un quesito di difficile interpretazione giurisdizionale che potrebbe portare addirittura ad imporre una inutile duplicazione di giudizi in ipotesi di cumulo di domande per danni a cose e persone, quando invece è da preferire il *simultaneus processus*, con la prevalenza del rito speciale, più veloce, rispetto a quello ordinario.

L'espressa previsione legislativa toglie ogni margine di dubbio e limita interpretazioni altrimenti possibili ma contrarie allo spirito della legge.

Il comma 4, infine, sgombra il campo dalle diverse e contraddittorie interpretazioni seguite all'entrata in vigore della legge, circa la natura processuale o meno della norma, cui seguirebbe la sua applicazione anche ai giudizi in corso, secondo il brocardo *tempus regit actum*.

Le problematiche sorte, anche complesse e a rischio di incostituzionalità, circa il regime da adottare con il cambio di rito per tutte le cause pendenti, hanno portato a decisioni contrastanti da parte dei tribunali italiani, con ovvi problemi per tutte le parti in causa e anche per l'organo giudicante.

Il comma 4 rappresenta parimenti una sorta di norma transitoria, cristallizza la situazione alla data di entrata in vigore della citata legge n. 102 del 2006, che funge da spartiacque tra il vecchio e nuovo rito, individuando anche la competenza per le eventuali impugnazioni, delineando definitivamente il quadro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Disposizioni processuali*). - 1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti, derivanti da circolazione stradale, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.

2. Resta invariata la competenza per valore attribuita al tribunale o al giudice di pace ai sensi del codice di procedura civile, ai cui procedimenti si applicherà il rito processuale del lavoro, ai sensi del comma 1.

3. Qualora sussista una pluralità di domande contro la stessa parte o comunque connesse, in cui almeno una delle domande sia soggetta al rito speciale di cui al comma 1, si avrà cumulo di domande ed il giudizio si svolgerà secondo le norme del suddetto rito.

4. Le cause pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dal rito ordinario, anche ai fini dell'impugnazione.».

